

**PROGRAMMA ITACA
BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO
PER SOGGIORNI SCOLASTICI
ALL'ESTERO**

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- *dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
- *dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici*

*Sul punto di iniziare il viaggio verso Itaca,
chiedi agli dei che lunga sia la strada,
ricca di incontri, di esperienze piena....
(Itaca, Kostas Kavafis)*

Anno Scolastico 2024/2025

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito www.inps.it seguendo il percorso:

Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni sui social network dell'Istituto.

INDICE

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online
- Art. 7 Graduatorie dei potenziali aventi diritto al beneficio
- Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente degli ammessi con riserva
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive
- Art. 10 Importo della borsa di studio e modalità di erogazione
- Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 12 Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati
- Art. 13 Accertamenti e sanzioni
- Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali
- Art. 15 Responsabile del procedimento

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici, ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
3. Il beneficiario è lo studente di scuola secondaria di secondo grado destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani studenti regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritti riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione indiretta o di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla potestà genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla potestà genitoriale;
 - d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all'estero. L'Inps, in particolare, eroga, in favore dell'avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all'estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo che garantisca il supporto per l'acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali. I soggiorni scolastici predetti devono comprendere almeno le spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, le spese per eventuali visti di ingresso, le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di

destinazione, comprese le tasse aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste nazionali relative al Paese ospitante, escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica, l'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e le coperture assicurative individuali indicate all'art. 8, comma 1.

2. Il pacchetto dei servizi di cui al comma 1 deve essere fornito, a pena di esclusione dal concorso, da un unico soggetto fornitore. Nel solo caso in cui il soggiorno all'estero venga proposto o organizzato dall'Istituto scolastico frequentato dallo studente, è ammessa la possibilità per il richiedente la prestazione di richiedere i servizi di cui al comma precedente a più fornitori, purché detti servizi, nel loro complesso, compongano l'intero pacchetto di cui al comma medesimo. Non saranno ammesse istanze riferite a soggiorni scolastici che non ricomprendano le spese indicate dettagliatamente al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Inps indice un bando di concorso per l'erogazione di 1.500 borse di studio in favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado, finalizzate a consentire la frequenza, durante l'anno scolastico 2024/2025, di un periodo di studi all'estero, così suddivise in relazione alla destinazione e alla differente durata del soggiorno:

| Durata del soggiorno nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 | Numero di borse di studio | |
|---|---------------------------|---------------------|
| | Europa | Paesi extra europei |
| Intero anno scolastico | n. 330 | n. 380 |
| Semestre | n. 260 | n. 320 |
| Trimestre | n. 80 | n. 130 |

4. Gli importi massimi delle borse di studio che saranno erogate dall'Istituto sono illustrati nel seguente prospetto:

| Durata del soggiorno nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 | Importo massimo borse di studio | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| | Europa | Paesi extra europei |
| Intero anno scolastico | € 12.000,00 | € 15.000,00 |
| Semestre | € 9.000,00 | € 12.000,00 |
| Trimestre | € 6.000,00 | € 9.000,00 |

5. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati al comma precedente, l'importo della borsa di studio erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i giovani di cui all'art. 1, comma 3, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito la promozione nell'anno scolastico 2022/2023;
 - b) essere iscritti, all'atto di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;
 - c) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado.
2. Il beneficio di cui al presente bando è incompatibile con l'aver già fruito di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti. Nel caso in cui lo studente risulti già beneficiario di una borsa Itaca, si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie del soggiorno Programma Itaca
3. Il beneficio è incompatibile con il bando soggiorni vacanza/studio Estate Insieme e corsi di lingue che verranno banditi nel 2024.
4. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 3, presentate a favore dello studente assegnatario della borsa di studio Itaca 2024/2025 verranno respinte.

Articolo 4 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinaria* o *ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE 2023 è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente anche avvalendosi della collaborazione degli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.).
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario concorre a determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 7 e l'importo della borsa di studio erogabile, come descritto all'art. 10, comma 1.
3. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2023, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando. Il sistema, inoltre, **non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica presentata con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda** di partecipazione al concorso, anche se valida e anche se presentata entro la data di scadenza del bando.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del richiedente o degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione

del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca "**Portale Unico ISEE**" e cliccando sul tasto "Approfondisci" in corrispondenza della voce "**Online il nuovo Portale unico ISEE**".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente online, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, successivamente cliccando su "Accedi" (in alto a destra). Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite SPID/CIE/CNS, può effettuare le successive scelte: Ricerca del servizio Prestazioni welfare, cliccare su Gestione domanda; quindi, cliccare su Presentazione domanda utilizza il servizio.
2. Nel caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare, è necessario che il richiedente faccia pervenire per ciascuno di essi, una propria domanda di partecipazione.
3. Nella domanda il richiedente la prestazione deve indicare la destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra europei (**il Regno Unito è considerato destinazione Europea**) e l'indicazione della durata del soggiorno, tra quelle indicate all'art. 2, comma 3 (intero anno, semestre o trimestre dell'anno scolastico 2024/2025). È possibile indicare una seconda opzione di destinazione e durata soggiorno. Nel caso in cui lo studente risulti assegnatario dell'eventuale seconda opzione indicata in sede di domanda, la stessa sarà considerata definitiva. Non è obbligatorio indicare la seconda scelta.
4. Qualora lo studente non risulti collocato in posizione utile per l'assegnazione della prima o seconda scelta, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di destinazione e durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell'eventuale scorrimento.
5. I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2022/2023 e i dati relativi al ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2022/2023, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e non dovranno essere indicati in fase di domanda. **Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 6 giorni dalla scadenza del bando (entro il 21 novembre 2023) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare ciclo di studi e i voti preacquisti qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata**

acquisizione. I voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione non saranno acquisiti dal MIM e non dovranno essere indicati in caso di inserimento manuale.

6. Qualora le materie siano state valutate sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

| OTTIMO <i>(ed equivalente)</i> | DISTINTO <i>(ed equivalente)</i> | BUONO <i>(ed equivalente)</i> | DISCRETO <i>(ed equivalente)</i> | SUFFICIENTE <i>(ed equivalente)</i> |
|--|--|---|--|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |

7. Restano ferme le equivalenze disposte da ogni singolo Istituto. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico, né in voti né in giudizi. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
8. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2022/2023, **nonché l'indicazione dei voti non riferita a quelli conseguiti nel mese di giugno**, comporterà l'esclusione dal concorso.
9. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata.
10. La domanda può essere ripresentata, entro la data di scadenza del bando, solo nel caso in cui si voglia modificare la tipologia e la durata del soggiorno o per errata indicazione del beneficiario. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda presentata.
- L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica: l'accettazione della domanda o il preavviso di rigetto, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.
- Le informazioni richieste potranno essere integrate entro 6 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 5, con la funzione "modifica dati per riesame" decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati.
- L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 13 del presente bando.
11. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact

- Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
12. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere **dalle ore 12,00 del giorno 16 ottobre 2023 e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2023.**

Articolo 7 – Graduatorie dei potenziali aventi diritto al beneficio

1. L'Istituto, entro il **14 dicembre 2023**, pubblicata sul sito www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie dei potenziali aventi diritto alla borsa di studio, distinte per tipologia di soggiorno, elaborate secondo i criteri di cui ai commi successivi. pubblica sul sito www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie dei potenziali aventi diritto alla borsa di studio, distinte per tipologia di soggiorno, elaborate secondo i criteri di cui ai commi successivi.
 - a) Intero anno Europa;
 - b) Intero anno Extra Europa;
 - c) Semestre Europa
 - d) Semestre Extra Europa
 - e) Trimestre Europa
 - f) Trimestre Extra Europa
2. Le graduatorie sono redatte, attraverso procedura informatizzata, sulla base della media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2022/2023 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2023 relativo al nucleo familiare in cui compare lo studente che partecipa al concorso. Ove non sia presente il valore di indicatore ISEE, lo studente sarà collocato in coda agli studenti con pari media scolastica in ordine decrescente di età anagrafica.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, nella domanda dovranno indicarsi tutti i voti conseguiti nell'anno scolastico 2022/2023, ad esclusione del voto di religione e di condotta, secondo quanto indicato all'art. 6, comma 5.
4. In caso di parità di punteggio conseguito, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
5. Gli orfani e loro equiparati, come definiti all'art. 1, commi 4 e 5, hanno diritto di precedenza in graduatoria, in caso di parità di media scolastica, a prescindere dal valore dell'indicatore ISEE. In caso di parità di media scolastica tra più orfani e loro equiparati, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del valore crescente di indicatore ISEE e, a

parità di valore dell'attestazione ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore. Ove non sia presente il valore di indicatore ISEE a parità di media scolastica sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

6. **Il richiedente la prestazione accedendo nella sezione "Gestione benefici", qualora risultasse il beneficiario vincitore, avrà la possibilità di allegare la documentazione di cui all'art. 8. Qualora il beneficiario risultasse perdente, non sarà attiva tale possibilità.**

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente degli ammessi con riserva

1. A decorrere dal giorno **8 gennaio 2024** ed entro il **9 febbraio 2024** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura sul sito www.inps.it, cliccare su "Accedi" in alto a destra, accedendo attraverso le proprie credenziali di accesso (SPID/CIE/CNS) digitare "Prestazioni Welfare", successivamente cliccare su "Gestione Benefici". Accedendo alla funzione si visualizzerà il beneficio e sarà possibile effettuare i seguenti adempimenti, con le modalità indicate all'art. 11:
 - a) caricare in procedura un documento, comunque denominato, che attesti che la scuola italiana ha preso atto del periodo di studio che lo studente intende svolgere all'estero ed eventualmente ha dato indicazioni sulla procedura da seguire per il riconoscimento di detto periodo ai fini del proseguimento del percorso scolastico;
 - b) caricare in procedura copia dell'accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore (soggetto privato o istituto italiano intermediario) ovvero i contratti eventualmente sottoscritti con più fornitori nel caso previsto dall'art. 2, comma 2. In tale ultimo caso, andrà allegato anche il programma proposto/organizzato dall'Istituto. Nell'accordo/contratto dovranno indicarsi, oltre ai riferimenti che consentano l'individuazione delle parti e del beneficiario della prestazione, i seguenti dati:
 - codice fiscale/partita iva del fornitore indicando la stessa denominazione risultante dall'anagrafe tributaria;
 - la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
 - il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto, comprensivo almeno delle spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, delle spese per eventuali visti di ingresso, delle spese del viaggio internazionale di andata e

ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, delle spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste nazionali relative al Paese ospitante, escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica, dell'onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/collega/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e delle seguenti coperture assicurative individuali in favore del partecipante al soggiorno:

- furto/perdita/smarrimento e danneggiamento bagagli;
 - responsabilità civile verso terzi;
 - infortuni;
 - assicurazione medico-sanitaria, che copra anche l'evento pandemico, obbligatoria per i paesi extra UE;
 - copertura contro il rischio di annullamento del viaggio che copra anche il rischio di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 e in caso di quarantena dell'Assicurato di un familiare o di un compagno di viaggio;
 - garanzia e assistenza in caso di rientro anticipato a cura del fornitore;
- l'impegno del soggetto fornitore a garantire il supporto per l'acquisizione, presso la scuola italiana e straniera, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali;
- c) compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui alla precedente lettera b);
- d) rendere in procedura informatizzata formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio o al richiedente, nel caso di cui all'art. 2, comma 2, nei casi previsti dal successivo art. 12 del presente bando;
- e) caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente all'50% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto per legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un

documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente. Nel solo caso in cui il soggiorno all'estero venga proposto o organizzato dall'Istituto scolastico frequentato dallo studente, in luogo della fattura, è possibile presentare un preventivo di spesa complessivo sottoscritto dall'Istituto scolastico proponente o organizzatore del soggiorno;

- f) **indicare il codice IBAN al fine di poter erogare il pagamento della borsa di studio di cui all'art. 10 commi 3, 4 e 5.**
2. È onere del richiedente assicurarsi che il fornitore prescelto abbia preso visione del presente Bando e di tutti gli adempimenti a suo carico.
 3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, **il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.**

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

1. L'Istituto procederà all'eventuale 1° scorrimento delle graduatorie, entro il **27 febbraio 2024**. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti, di cui all'art. 8, entro il **27 marzo 2024**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
2. L'Istituto procederà all'eventuale 2° scorrimento delle graduatorie, entro il **10 aprile 2024**, I beneficiari subentrati a seguito del 2° scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti, di cui all'art. 8, entro il **3 maggio 2024**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
3. Ultimato lo scorrimento, l'Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 10 – Importo della borsa di studio e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore della borsa di studio erogabile in favore di ciascun beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

| Valore ISEE | % della borsa rispetto al valore massimo |
|---|--|
| Inferiore a 8.000,00 euro | 89% |
| da 8.000,01 a 16.000,00 euro | 84% |
| da 16.000,01 a 20.000,00 euro | 78% |
| da 20.000,01 a 24.000,00 euro | 74% |
| da 24.000,01 a 28.000,00 euro | 70% |
| da 28.000,01 a 32.000,00 euro | 66% |
| da 32.000,01 a 36.000,00 euro | 62% |
| da 36.000,01 a 44.000,00 euro | 58% |
| da 44.000,01 a 56.000,00 euro | 54% |
| Oltre 56.000,00 euro (o in caso di mancata presentazione di DSU valida) | 50% |

- Il valore della borsa di studio non potrà, in ogni caso, essere superiore al costo del soggiorno, come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 8. Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore della borsa di studio concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, il valore della borsa di studio sarà determinato nella misura corrispondente al costo stesso. Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore della borsa di studio concedibile, così come determinato ai sensi del comma 1, la quota eccedente il valore della borsa di studio resterà ad esclusivo carico dell'avente diritto.
- Per i vincitori e i beneficiari subentrati a seguito di scorrimento, relativi ai soggiorni di durata pari all'intero anno scolastico, semestre e trimestre entro il mese di **luglio 2024**, l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2.
- Per i soggiorni di durata pari all'intero anno scolastico, l'Inps erogherà al richiedente la prestazione il restante 50% in due *tranche*, ciascuna di misura pari al 25% dell'importo della borsa di studio, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. La prima *tranche* verrà erogata

entro il mese di **febbraio 2025**, previa verifica dell'avvenuta acquisizione in procedura entro il mese di **dicembre 2024** (le date di apertura e chiusura allegazione intermedia verranno comunicate via email) dell'attestato di frequenza del beneficiario presso la scuola straniera e copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno. La seconda e ultima tranche verrà erogata entro il mese di **settembre 2025**, a seguito dell'acquisizione in procedura entro il mese di **luglio 2025** (le date di apertura e chiusura allegazione finale verranno comunicate via email) dell'attestato di avvenuta conclusione del percorso di studio presso la scuola straniera e copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno.

5. Per i soggiorni di durata pari al trimestre o semestre, fermo restando l'acconto di cui al comma 3, l'Inps erogherà al richiedente la prestazione previa acquisizione in procedura dell'attestato di conclusione del percorso di studi presso la scuola straniera e della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno, una seconda ed ultima tranche, pari al restante 50% dell'importo della borsa di studio, a conclusione del percorso formativo, entro il mese di **marzo 2025** (se il percorso di studi si è concluso entro il mese di **gennaio 2025**, le date di apertura e chiusura allegazione finale verranno comunicate via email) o entro il mese di **settembre 2025** (se il percorso di studi si è concluso entro il mese di **luglio 2025**, le date di apertura e chiusura allegazione finale verranno comunicate via email).

Nel caso in cui la documentazione non sia stata acquisita in procedura entro le suddette date, il pagamento non potrà essere effettuato alle scadenze sopra indicate ma sarà posticipato alla prima data utile successiva all'acquisizione della documentazione.

Articolo 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione di cui al presente Bando dovrà essere acquisita mediante apposita procedura informatica salvo quanto disposto dall'articolo 8.

Articolo 12 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati

1. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di mancata partenza o di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato.
2. Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione non è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto e non si procederà alla corresponsione delle *tranches* successive. Ove le predette *tranches* siano già state corrisposte, il richiedente la prestazione è tenuto alla relativa restituzione.
3. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi inerenti lo studente o un familiare entro il I grado, opportunamente documentati e non coperti da assicurazione annullamento, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione.
4. In caso di rientro dopo la metà del percorso, per i motivi di cui al comma 3, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase di cui all'art. 8 era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno.
5. Le disposizioni del presente articolo disciplinano esclusivamente i rapporti tra l'Istituto e il soggetto richiedente, di cui al presente bando. Mentre i rapporti tra il soggetto richiedente e la società fornitrice del servizio sono regolati dall'apposito contratto che stabilisce diritti e obblighi tra le parti (soggetto richiedente e società fornitrice del servizio).

Articolo 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Articolo 14 – Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame avverso l'esclusione dalle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto, alla Sede Provinciale competente per territorio. Eventuali istanze di riesame avverso il posizionamento nelle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, via A. Ballarin 42, 00142 Roma tramite PEC all'indirizzo:
dc.creditowelfarestrutturesociali@postacert.inps.gov.it
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede provinciale INPS, competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Roma, 28-09-2023

firmato in originale
Il Direttore centrale
Stefano Ugo Quaranta